



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 214 BIS DEL D. LGS. N. 285/92.AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI VARESE

CIG 7546981DBA

Quesito n.1

"...nella parte IV, sezione B, punti 1a, 1b, 2a e 2b, viene richiesto di indicare il "fatturato annuo generale, specifico e medio" dell'operatore economico; si chiede di voler chiarire cosa nello specifico occorre indicare nei differenti punti.

Inoltre, qualora la ditta capogruppo sia una società costituita nel 2018, appositamente con lo scopo di partecipare al bando di gara in qualità di capogruppo, cosa occorre indicare relativamente al fatturato, nella parte IV, sezione B, punti 1a, 1b, 2a e 2b?

In secondo luogo, nella parte IV, sezione C, punto 1b, "unicamente per gli appalti di forniture e servizi", cosa occorre indicare nella tabella? In quanto, per il tipo di servizio reso è impossibile indicare nel dettaglio "descrizione, importi, date e destinatari".

Sempre relativamente alla tabella (parte IV, sezione C, punto 1b), per la ditta capogruppo, costituita nel 2018 e che quindi non ha mai espletato alcun servizio inerente all'oggetto del bando, cosa deve essere indicato o dichiarato?

Infine, nella parte IV, sezione C, punto 6a e 6b, occorre indicare i titoli di studio di tutto l'organico di ciascun operatore economico, compresi i dipendenti in ufficio, oppure solo dei soci/titolari e/o chi effettuerà attività di recupero e soccorso stradale?"

Riscontro n.1

Per la partecipazione alla presente procedura non è richiesta la compilazione delle sezioni IV B e IV C.

Quesito n.2

"nell'interesse di alcuni soggetti che intendono partecipare alla gara come raggruppamento temporaneo d'impresa si formula il seguente quesito:

premesso che il disciplinare al punto A.4 prevede l'allegazione di idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993, attestanti la solidità economica e finanziaria dell'offerente e che il punto X prevede che dette referenze dovranno essere presentate da ciascun operatore raggruppato o consorziato;





considerato che molti operatori, per la ridotta dimensione d'impresa, non intrattengono rapporti bancari con più operatori e non sono in grado di ottenere la dichiarazione da operatori finanziari;

ritenuto che, trattandosi di raggruppamento, la pluralità dei componenti garantisce la solidità economica dell'offerente (complessivamente inteso) anche nel caso in cui alcuni dei componenti dovessero presentare una sola referenza di cui al punto A.4

si chiede di sapere se nel caso in cui qualche componente del RTI dovesse presentare una sola referenza questo costituisca causa di esclusione dalla gara"

Riscontro n.2

Con riguardo al quesito pervenuto, deve innanzitutto evidenziarsi che il disciplinare di gara impone il possesso delle referenze bancarie in capo a ciascun componente il RTI.

Ciò premesso, in relazione alla problematica rappresentata, si ritiene sufficiente richiamare il disposto dell'art. 86 co. 4 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che laddove l'operatore economico non sia in grado di produrre le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento idoneo, ciò purché vengano esplicitate in sede di partecipazione le ragioni dell'impossibilità di presentare quanto richiesto dalla lex specialis.

Residua inoltre la possibilità di ricorso all'istituto dell'avvalimento, che, ove effettivamente necessario, potrà essere legittimamente esercitato soltanto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 nonché di quanto previsto dal disciplinare di gara. A tale ultimo riguardo, considerato che, come già segnalato, il requisito di cui alla lett. A.4 del disciplinare è espressamente richiesto per ciascun componente il Raggruppamento, un eventuale avvalimento cd. interno sarà consentito soltanto a condizione che l'impresa raggruppata che svolge, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un'altra partecipante al raggruppamento, possieda i requisiti nella misura tale da consentirle una duplice imputazione, non potendo il medesimo requisito essere impiegato più di una volta nella stessa gara.